

Illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione sull'istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativamente ad un impianto per la produzione di energia elettrica con tecnologia fotovoltaica, ad inseguimento monoassiale, combinato con l'attività di coltivazione agricola

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 24 marzo 2025, n. 2501 - Abbruzzese, pres.; Di Vita, est. - Hybrid Energy S.r.l. (avv. Cassar, Rondoni) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione sull'istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativamente ad un impianto per la produzione di energia elettrica con tecnologia fotovoltaica, ad inseguimento monoassiale, combinato con l'attività di coltivazione agricola.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 7.11.2024 e depositato il 13.11.2024 la società ricorrente esponeva in fatto di aver depositato in data 28.3.2022 presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) e presso il Ministero della Cultura (Mic) la domanda di rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 per la costruzione ed esercizio di un impianto agro-fotovoltaico da 64.470 kWp nei Comuni di Grazzanise e Falciano del Massico.

Lamentava l'inerzia delle predette amministrazioni in ordine alla definizione del procedimento, arrestatosi alla fase di consultazione con il pubblico terminata il 21.10.2023, con specifico riferimento alla mancata adozione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ex art. 25, comma 2 bis, e alla omessa adozione del provvedimento di VIA da parte del Mase o del potere sostitutivo.

In punto di diritto, assumeva la violazione della L. n. 241/1990, del D.Lgs. n. 152/2006, degli artt. 3, 4, 97 della Costituzione, violazione del buon andamento dell'azione amministrativa, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione.

In particolare, deduceva l'inerzia:

- della commissione tecnica PNRR – PNIEC incaricata per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in ordine alla predisposizione dello schema di provvedimento di VIA di cui all'art. 25, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 ("Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA...");

- del Mase (già Ministero della Transizione Ecologica) in ordine all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 25, comma 2 quater, del Codice dell'Ambiente ("In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni") e sulla definizione del procedimento ex art. 25, comma 2 bis sopra riportato.

Conseguentemente instava per la declaratoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del c.p.a. e dell'art. 2 della L. n. 241/1990, dell'obbligo di definire il procedimento di VIA e, altresì, per la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia delle amministrazioni resistenti nella definizione del procedimento di cui all'art. 25 del Codice dell'ambiente.

Si costituivano le amministrazioni intimate opponendosi all'accoglimento del gravame.

Con memoria del 28.12.2024 la parte ricorrente rappresentava che la Commissione tecnica PNRR – PNIEC ha reso il

parere di competenza in data 17.10.2024 e, tuttavia, si duole che il procedimento di Via non sia stato ancora definito ad opera del Mase, previa acquisizione del parere del Mic, ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 secondo cui, una volta acquisito il parere della predetta commissione, "Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis". Si duole del contegno inerte del Mase evidenziando che, in caso di mancato rilascio del parere del Mic, la legge contempla un meccanismo di silenzio – facoltativo (art. 25, comma 2 quater: "In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni").

Insisteva, dunque, per l'accoglimento del ricorso con conseguente condanna del Mase al rilascio del giudizio di VIA sulla base del parere positivo della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC n. 446 del 17 ottobre 2024 o, in subordine, per il rinvio dell'udienza per verificare il perdurante contegno omissivo.

Alla camera di consiglio dell'11.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. è fondata.

Come evidenziato nel ricorso, l'art. 25 ("Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA") del Codice dell'ambiente prevede una articolata tempistica per la definizione del procedimento e, in particolare, stabilisce:

- al comma 2 bis che, per i progetti di cui all'art. 8, comma 2 bis (procedure di valutazione ambientale, ivi comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA, di competenza statale, progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR, progetti finanziati a valere sul fondo complementare, progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis), la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC posta alle dipendenze funzionali del Mase, appositamente costituita, si pronuncia entro il termine di 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione con il pubblico di cui all'art. 24 e, comunque, entro il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di Via;

- ai sensi della precitata disposizione, nei successivi 30 giorni, il direttore generale del Mase adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di 20 giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 199/2021; ai sensi di tale ultima previsione, riguardo alla costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee, si prevede che l'Autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante e, decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda;

- al comma 2 quater, del medesimo decreto attribuisce al Mase (già Ministero della Transizione Ecologica) il potere sostitutivo in caso di inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ("In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni").

Ciò posto, dalla documentazione prodotta agli atti di causa emerge che la Commissione tecnica PNRR – PNIEC ha reso il parere di competenza in data 17.10.2024 e, tuttavia, non risulta che il Mase abbia adottato la determinazione conclusiva ai sensi dell'art. 25, comma 2 quater, citato.

Risulta decorso il termine descritto nelle richiamate disposizioni nel silenzio delle amministrazioni resistenti tenute ad esprimersi, con specifico riferimento all'esercizio del potere sostitutivo da parte del Mase ex art. 25, comma 2 quater e in ordine alla definizione del procedimento.

Si aggiunga che il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, oltre che per l'espressa previsione contenuta nell'art. 25, comma 7, altresì in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dalla regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente.

Ciò posto, in accoglimento della domanda e nei relativi limiti, deve ordinarsi agli enti intimati, per quanto di rispettiva competenza, di concludere i procedimenti di VIA, se del caso mediante esercizio del potere sostitutivo ex art. 25, comma 2 quater, del Codice dell'Ambiente, entro il termine che stimasi congruo determinare in giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notifica a cura di parte.

In caso di mancato adempimento, su istanza di parte ricorrente notificata alle amministrazioni procedenti, con separato provvedimento sarà nominato un commissario ad acta che si insedierà e provvederà in via sostitutiva, con oneri a carico delle resistenti.

La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei termini di cui in motivazione.

Condanna le amministrazioni intimat, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

